*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 119° — Numero 97

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Sabato, 8 aprile 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1977

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **1141.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano alla facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di chimica industriale dell'Università degli studi di Venezia, adottata il 14 luglio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di fisica sperimentale della stessa facoltà al fine di soddisfare esigenze scientifiche e conseguentemente anche didattiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, adottata il 4 luglio 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1504 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Riccardo Polloni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia;

Considerata l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di fisica della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, è attribuito, unitamente al titolare dott. Riccardo Polloni, alla cattedra di fisica sperimentale della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *marzo* 1978
*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 207

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **1142.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova alla facoltà di farmacia dell'Università di Perugia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977 n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 818, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova;

Viste le deliberazioni della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia, adottate rispettivamente il 20 settembre 1976 e 19 ottobre 1976, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta priva di personale assistente;

Viste le deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova, adottate rispettivamente il 7 gennaio 1977 e 8 giugno 1977, che consentono il passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di farmacologia II, della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica n. 818 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dalla dott.ssa Anna Rita Contessa e che la stessa ha espresso il proprio consenso ad essere assegnata alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di farmacologia II della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova con il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1975, n. 818, è attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Anna Rita Contessa, alla cattedra di farmacologia e farmacognosia della facoltà di farmacia dell'Università di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *marzo* 1978
*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 205

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1977, n. **1143.**

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972, registro n. 89, foglio n. 88, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino;

Vista la deliberazione della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino, adottata il 2 maggio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di scienza delle finanze della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato in quanto la cattedra è priva di personale assistente;

Vista la deliberazione della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino, adottata il 23 giugno 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di scienza delle finanze della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto ministeriale 29 settembre 1972 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Pier Vincenzo Bondonio e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di scienza delle finanze della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino;

Considerato l'affinità dei due insegnamenti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di scienza delle finanze e diritto finanziario della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Camerino con il decreto ministeriale 29 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1972, registro n. 89, foglio n. 88, è attribuito, unitamente al titolare dott. Pier Vincenzo Bondonio, alla cattedra di scienza delle finanze della facoltà di scienze politiche dell'Università di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 28 *marzo* 1978

*Registro n.* 32 *Istruzione, foglio n.* 208

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977.

**Ricostituzione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, concernente la composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli sopra menzionati per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 25 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visti gli articoli 32 e 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il proprio decreto in data 24 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, i rappresentanti di categoria sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni a carattere nazionale;

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM - CGIL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM - CISL);

Unione italiana marittimi (UIM - UIL);

Federazione nazionale gente del mare (CISNAL - MARE);

Unione sindacale autonoma marittima (CISAL);

Federazione italiana lavoratori dei porti (FILP - CGIL);

Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico portuale (UILTATEP);

Unione italiana lavoratori porti (UIL - porti);

Federazione nazionale lavoratori porti (CISNAL);

Unione libera associazione capitani marittimi (CISAL);

Liberapesca - CISL;

Sindacato italiano pescatori (SIP - CGIL);

Unione italiana pescatori (UIP - UIL);

Federazione nazionale della pesca (CISNAL);

Federazione nazionale dirigenti di aziende industriali (FNDAI - CIDA);

Confederazione degli armatori liberi (CONFITARMA);

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori:

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM - CGIL);

Unione italiana marittimi (UIM - UIL);

Federazione italiana lavoratori del mare (FILM - CISL);

Liberpesca (CISL);

Federazione nazionale della pesca (CISNAL);

Confederazione italiana dirigenti d'azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione degli armatori liberi (CONFITARMA);

Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA);

Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltreché dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Tricarico Michelangelo (FILM - CGIL), Caruso Giuseppe (FILM - CGIL), Russino com.te Enrico (UIM - UIL), Marangoni cap. Giorgio (UIM - UIL) e Cecon Franco (FILM - CISL), in rappresentanza dei lavoratori del settore per il personale marittimo, tecnico e amministrativo e di terra della marina da traffico;

La Porta Domenico (LIBERPESCA - CISL) e Perillo Raffaele (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori del settore per il personale marittimo e di terra della marina da pesca;

Oneto com.te Luigi (FNDAI - CIDA), in rappresentanza dei lavoratori del settore per i dirigenti di mare e di terra;

Perasso avv. Giuseppe (CONFITARMA) e Ravera dott. Giuseppe (FEDARLINEA), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore per la marina da traffico (passeggeri e traffico);

Iandoli comm. Mario (FEDERPESCA), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore per la marina da pesca;

Valle dott. Eraldo (CONFITARMA), in rappresentanza dei datori di lavoro del settore per l'armamento minore;

Scuderi Pietro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Thani dott. Franko, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sarà data, successivamente, comunicazione alle Camere a termini dell'art. 33 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1977

LEONE

ANSELMI — LATTANZIO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio* **1978**
*Registro n. 2 Lavoro, foglio n.* **131**

**(2414)**

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

**Ripartizione dello stanziamento di L. 125.000.000.000 e localizzazione degli interventi per l'edilizia da realizzare, ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER LA DIFESA, PER LE FINANZE, PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 52, concernente interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato;

Viste le note 30 giugno 1977, n. 220/4/P/1 della Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio assistenza e attività sociali, 14 maggio 1977 e 4 giugno 1977, numeri 45/48 e 45/48-1, del comando generale dell'Arma dei carabinieri - S.M. - Ufficio infrastrutture, 14 luglio 1977, n. 148573/669, del comando generale della guardia di finanza, IV Reparto - Ufficio servizi, 21 marzo 1977, n. 1781/I, della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione XI, e 12 marzo 1977, n. 152473/147, della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio II, con le quali, a seguito degli accordi intercorsi tra i rappresentanti all'uopo designati dalle singole amministrazioni interessate, sono stati proposti, localizzati e quantificati in via preventiva gli interventi costruttivi da realizzare, ai sensi della predetta legge 6 marzo 1976, n. 52, con lo stanziamento di lire 125 miliardi;

Vista la nota 11 agosto 1977, n. 13308, con la quale è stato comunicato il parere favorevole espresso al riguardo, nella seduta del 29 luglio 1977, dal Comitato per l'edilizia residenziale con le seguenti raccomandazioni:

*a*) accantonamento pari al 15% dell'intero stanziamento per far fronte ad eventuali maggiori oneri in corso d'opera, ivi compresi quelli derivanti dalle revisioni dei prezzi contrattuali;

*b*) eventuale trasferimento di somme di modesta entità da un intervento all'altro mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici senza ricorrere ad apposito decreto interministeriale;

*c*) possibilità di raggruppamento, da parte degli istituti autonomi per le case popolari, degli alloggi destinati al personale di diversa amministrazione di appartenenza;

*d*) considerare il numero degli alloggi del programma puramente indicativo;

*e*) utilizzazione di eventuali aree demaniali purchè le stesse vengano assoggettate dai comuni al regime previsto dalla legge n. 167;

*f*) indicazione del costo massimo a mq o mc v.p.p. in base alle vigenti norme;

Ritenuto di dover accogliere le suesposte raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 6 marzo 1976, n. 52;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato, con le raccomandazioni formulate dal Comitato per l'edilizia residenziale di cui alle premesse, il programma costruttivo predisposto da ogni singola amministrazione secondo le seguenti localizzazioni:

| | Difesa | Interno | Finanze | Grazia e giustizia | Agricoltura | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — | — |
| *Piemonte*: | | | | | | |
| Alessandria | | | 12 | | | 12 |
| Cuneo | | | 20 | | | 20 |
| Torino | 59 | 248 | 54 | 9 | 8 | 378 |
| *Lombardia*: | | | | | | |
| Brescia | | 12 | 12 | 4 | | 28 |
| Como | | | 30 | | | 30 |
| Milano | 73 | 344 | 48 | 15 | 8 | 488 |
| Varese | | | 10 | | | 10 |
| *Trentino Alto-Adige*: | | | | | | |
| Trento | 10 | 25 | 12 | | | 47 |
| Bolzano | 39 | 25 | 12 | | | 76 |
| Bolzano Campo Trens | | | 10 | | | 10 |
| *Veneto*: | | | | | | |
| Padova | | | 10 | 9 | 8 | 27 |
| Venezia | 36 | | 10 | 5 | | 51 |
| *Friuli-Venezia Giulia*: | | | | | | |
| Gorizia | | | 10 | | | 10 |
| Trieste | | | 20 | 8 | | 28 |
| Udine | 28 | | 20 | | | 48 |
| *Liguria*: | | | | | | |
| Genova | 58 | | 80 | 6 | 10 | 154 |
| La Spezia | | | 10 | | | 10 |
| *Emilia-Romagna*: | | | | | | |
| Bologna | 52 | | 28 | 5 | 10 | 95 |
| Ravenna | | | 6 | | | 6 |
| *Toscana*: | | | | | | |
| Arezzo | | | 10 | | | 10 |
| Firenze | 76 | | 22 | 9 | | 107 |
| Livorno | | | 34 | | | 34 |
| Livorno Porto Azzurro | | | | 10 | | 10 |
| *Umbria*: | | | | | | |
| Terni | | | 6 | | | 6 |
| *Marche*: | | | | | | |
| Ancona | | | 16 | | 4 | 20 |
| Pesaro | | | 10 | | | 10 |
| *Lazio*: | | | | | | |
| Frosinone | 10 | | 6 | | | 16 |
| Latina | 15 | | | | | 15 |
| Latina Sabaudia | | | | | 12 | 12 |
| Rieti-Cittaducale | | | | | 20 | 20 |
| Roma | 415 | 400 | 90 | 59 | 40 | 1.004 |
| *Abruzzo*: | | | | | | |
| L'Aquila | 5 | | 6 | | 10 | 21 |
| *Molise*: | | | | | | |
| Campobasso | 15 | | 4 | | | 19 |
| *Campania*: | | | | | | |
| Avellino | 10 | | 4 | | | 14 |
| Benevento | 10 | 12 | 4 | | | 26 |
| Napoli | 142 | 248 | 62 | 41 | 14 | 507 |
| Salerno | 30 | | 10 | | | 40 |

| | Difesa | Interno | Finanze | Grazia e giustizia | Agricoltura | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | — | — | — |
| *Puglia:* | | | | | | |
| Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | | 26 | 12 | | 98 |
| Taranto . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 18 | | | 18 |
| *Basilicata:* | | | | | | |
| Potenza . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 8 | | 10 | 18 |
| *Calabria:* | | | | | | |
| Catanzaro . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 | | 12 | | | 47 |
| Reggio Calabria . . . . . . . . . . . . . | | 75 | 8 | 5 | | 88 |
| *Sicilia:* | | | | | | |
| Agrigento . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 8 | | | 8 |
| Catania . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 | 95 | 9 | 5 | | 134 |
| Messina . . . . . . . . . . . . . . . . . | 50 | | 11 | | | 61 |
| Palermo . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 | 195 | 22 | 17 | | 324 |
| Trapani Favignana . . . . . . . . . . . . | | | | 7 | | 7 |
| *Sardegna:* | | | | | | |
| Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 | 75 | 12 | 8 | | 156 |
| Oristano . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 | | 2 | | | 7 |
| Sassari . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 2 | | | 2 |
| Sassari Asinara . . . . . . . . . . . . . | | | | 8 | | 8 |
| Totali alloggi . . . | 1.409 | 1.754 | 836 | 242 | 154 | 4.395 |

Art. 2.

Lo stanziamento di L. 125.000.000.000 è così ripartito:

| | | |
|---|---|---|
| Ministero dell'interno (personale civile e militare pubblica sicurezza) . . . . . . | L. | 42.355.500.000 |
| Ministero della difesa (Arma dei carabinieri) . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 34.000.000.000 |
| Ministero delle finanze (Corpo della guardia di finanza) . . . . . . . . . . . | » | 20.340.500.000 |
| Ministero di grazia e giustizia (agenti di custodia) . . . . . . . . . . . . | » | 5.839.500.000 |
| Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) . . . . . | » | 3.714.500.000 |
| Sommano . . . | L. | 106.250.000.000 |
| Accantonamento per imprevisti, maggiori oneri in corso d'opera e revisione prezzi (15 % di L. 125.000.000.000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | » | 18.750.000.000 |
| Tornano . . . | L. | 125.000.000.000 |

Art. 3.

A seguito della ripartizione dello stanziamento di lire 125 miliardi di cui al precedente art. 2, la Cassa depositi e prestiti istituirà, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 6 marzo 1976, n. 52, appositi conti correnti da intestare ad ogni singola amministrazione, secondo la suddetta ripartizione; l'accantonamento pari al 15 % dell'intero stanziamento potrà, salvo pattuizioni diverse tra le singole amministrazioni, essere utilizzato in misura proporzionale all'importo assegnato a ciascun dicastero all'art. 2 del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1977

*Il Ministro per i lavori pubblici*
GULLOTTI

*Il Ministro per l'interno*
COSSIGA

*Il Ministro per la difesa*
RUFFINI

*Il Ministro per le finanze*
PANDOLFI

*Il Ministro per la grazia e giustizia*
BONIFACIO

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MARCORA

**(2667)**

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

**Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977 concernente elvazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile senza visita medica nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4108 del 5 luglio 1961, presentate dall'Istituto italiano di previdenza - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota n. 358 del 7 gennaio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Matera fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della UIL, rag. Nevio Eboli, dimissionario, con il sig. Domenico Delicio;

Decreta:

Il sig. Domenico Delicio è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del rag. Nevio Eboli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2797)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1978.

**Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Arezzo;

Vista la nota n. 1045 del 27 gennaio 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Arezzo fa presente la necessità di sostituire il sig. Guido Occhini, rappresentante della CGIL in seno alla predetta commissione, dimissionario, con il sig. Antonio Scarponi;

Decreta:

Il sig. Antonio Scarponi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo, quale rappresentante della CGIL, in sostituzione del sig. Guido Occhini, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2796)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio laziale tra le cooperative agricole - Co.La.Coop.A. - Società cooperativa a r.l. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1976, con il quale, revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Consorzio laziale tra cooperative agricole - Co.La.Coop.A. », con sede in Roma, veniva nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, l'avv. Pier Giorgio Benigni;

Visti i successivi decreti con i quali la gestione commissariale è stata prorogata fino al 31 gennaio 1978;

Vista la relazione pervenuta in data 31 gennaio 1978, con la quale l'anzidetto commissario governativo ha fatto presente che la situazione debitoria della cooperativa predetta non è sanabile e che comunque le attività dell'ente risultano insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dalla Confederazione cooperative italiane cui l'ente predetto risulta aderente ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Sono prorogati fino alla data del presente decreto i poteri conferiti all'avv. Pier Giorgio Benigni quale commissario governativo della società cooperativa « Con-

sorzio laziale tra le cooperative agricole - Co.La.Coop.A. - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Gianfelice in data 2 ottobre 1961, rep. n. 86441.

Art. 2.

Con effetto dalla data del presente decreto la società cooperativa predetta è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Pier Giorgio Benigni ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2418)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

**Iscrizione dell'Associazione messinese produttori ortofrutticoli e agrumari, in Messina, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 luglio 1967, recante disposizioni sulla organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli, ai sensi della quale possono essere ammesse ai benefici da essa previsti le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, che in possesso di determinati requisiti, vengono iscritte in apposito elenco nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Visto l'atto in data 14 gennaio 1977, per notaio Francesco Paolo Calapaj, repertorio n. 54953, con il quale è stata costituita l'Associazione messinese produttori ortofrutticoli e agrumari - A.M.P.O.A., con sede in via Cesare Battisti, isol. 217;

Visto l'atto in data 31 dicembre 1977, per notaio Francesco Paolo Calapaj, repertorio n. 55670, con il quale si è proceduto alla modifica, degli articoli 10 e 12 dello statuto dell'associazione sopracitata;

Vista la domanda in data 6 ottobre 1977, con la quale l'Associazione messinese produttori ortofrutticoli e agrumari - A.M.P.O.A., con sede in Messina, ha chiesto di essere iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori e la documentazione che l'associazione medesima ha prodotto, ai sensi dell'art. 2 del citato regolamento di esecuzione n. 165 del 21 febbraio 1968;

Visto il parere di massima espresso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Messina, con nota numero 579/RIS del 12 ottobre 1977;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione prima, nella riunione del 18 ottobre 1977;

Considerato che l'associazione richiedente ha svolto gli adempimenti formulati dal citato comitato al fine di perfezionare la documentazione necessaria al riconoscimento;

Accertato che l'associazione in parola è in possesso dei requisiti contemplati dalle disposizioni legislative surrichiamate, per poter fruire dei benefici in essa previsti;

Decreta:

L'Associazone messinese produttori ortofrutticoli e agrumari - A.M.P.O.A., con sede in Messina, via Cesare Battisti, isol. 217, presso la Federazione provinciale coltivatori diretti, è iscritta nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(2461)

---

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

**Variazione, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, della denominazione dell'Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia, in Roma.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto del 14 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 6 marzo 1970, con il quale l'« Associazione tra produttori ortofrutticoli delle province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia », con sede in Roma, via Urbana n. 169/A, è stata iscritta nell'elenco nazionale e delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei soci dell'associazione predetta, tenutasi a Roma il 25 giugno 1977 (repertorio n. 48, notaio dott. Paolo Jorio) dal quale emerge la deliberazione inerente la modifica degli articoli 1, 4, 5, 8, 15, 21, 26 dello statuto sociale;

Considerato che la modifica dell'art. 1 comporta il mutamento dell'attuale denominazione in « A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli » e la delimitazione della zona di competenza alle sole province della regione Lazio;

Accertato che con le modifiche medesime l'associazione mantiene tutti i requisiti che ne avevano legittimata l'iscrizione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;

Attesa la necessità di disporre la variazione della denominazione della predetta associazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, in attuazione al disposto della citata deliberazione;

Preso atto della delimitazione della zona operativa di competenza;

Sentito il comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, sezione I, nella riunione del 23 dicembre 1977;

Decreta:

E' disposta, con effetto dal 25 giugno 1977, la variazione nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, della denominazione di « Associazione tra produttori ortofrutticoli di Roma, Latina, Rieti, Frosinone, Viterbo, Terni e Perugia », con la nuova denominazione di « A.L.P.O. - Associazione laziale produttori ortofrutticoli ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1978.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « I Cevas - Salone italiano del rimorchio, campeggio e degli equipaggiamenti per la vita all'aperto e lo sport », in Napoli.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « I Cevas - Salone italiano del rimorchio, campeggio e degli equipaggiamenti per la vita all'aperto e lo sport », che avrà luogo a Napoli dal 22 aprile al 1° maggio 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 marzo 1978

p. *Il Ministro*: CARTA

(2446)

---

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.

**Cancellazione di otto varietà di specie agrarie dai registri delle varietà.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 29 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà sei varietà di mais tra le quali l'ibrido doppio « Anjou 450 », « Anjou 500 », « Anjou 510 », « Provence 480 » della classe 500;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 29 febbraio 1972, con il quale sono state iscritte nel registro nazionale delle varietà settantuno varietà di mais da granella tra le quali l'ibrido semplice « Funk's G 18504 » della classe 700;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 5 febbraio 1974, con il quale sono state iscritte nei registri delle varietà cinquanta tipi di mais da granella tra i quali l'ibrido a tre vie « Funk's G 23377 » della classe 400;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 29 marzo 1975, con il quale sono state iscritte nei registri nazionali centodieci varietà di specie agrarie tra le quali le varietà di patate « Preziosa » e « Ulster Sceptre »;

Considerato che i costitutori delle sopradette varietà hanno chiesto che le varietà stesse siano cancellate dai registri ufficiali;

Visto il parere della commissione sementi espresso in merito alla predetta cancellazione, nella riunione del 19 maggio 1977;

Ritenuto di accogliere le richieste in quanto le indicate varietà non presentano requisiti tali da giustificare il mantenimento nei registri;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà di specie agrarie le seguenti varietà:

*Mais*:

classe 500: Anjou 450, Anjou 500, Anjou 510, Provence 480;

classe 700: Funk's G 18504;

classe 400: Funk's G 23377.

*Patate*:

Preziosa;

Ulster Sceptre.

Roma, addì 7 marzo 1978

*Il Ministro*: MARCORA

(2544)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1978.

**Conferma del presidente della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, n. 22655, con il quale è stata costituita la commissione di coordinamento per lo studio e la rideterminazione degli obiettivi finali ed intermedi di automazione delle procedure riguardanti l'anagrafe tributaria ed i servizi connessi;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1976, con il quale la denominazione della predetta commissione è stata modificata in « Commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1978, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato, con il quale l'on. avv. Giuseppe Azzaro è stato nominato Sottosegretario di Stato per le finanze;

Ritenuta l'opportunità di confermare il presidente della citata commissione nella persona del Sottosegretario di Stato per le finanze on. avv. Giuseppe Azzaro;

Decreta:

L'on. avv. Giuseppe Azzaro, Sottosegretario di Stato per le finanze, è confermato presidente della commissione di coordinamento per l'attuazione e lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

*Il Ministro*: MALFATTI

(2670)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1978.

**Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1978 recante norme di adeguamento al predetto regolamento;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento è scaduto il 31 dicembre 1977;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Viste le terne proposte dal consiglio di amministrazione nella seduta del 30 marzo 1978;

Vista la designazione pervenuta dal Presidente della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno alle commissioni di avanzamento del Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le elezioni avranno luogo il giorno 29 giugno 1978.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

*Presidente*:

consigliere della Corte dei conti Pasquale Liguori.

*Componenti*:

consigliere di legazione Mario Brando Pensa;
vice ispettore Rita Di Giovanni;
segretario di legazione Corrado Maria Milesi Ferretti;
assistente commerciale capo Gabriele Luzi;
cancelliere Donatella Manzo;
coadiutore Anna Maria Aversa in Di Fabio.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 11 aprile 1978.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale per l'interno è costituita come segue:

*Presidente*:

dirigente superiore Mario D'Amico.

*Componenti*:

segretario di legazione Carlo Maria Oliva;
assistente commerciale Giacomo Leggio;
cancelliere Verina Conti;
cancelliere Piera Arezzini in Cammelli;
coadiutore Lucilla De Simoni in Francavilla;
coadiutore Davide Luigi Belluardo.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale per gli uffici all'estero è costituita come segue:

*Presidente*:

consigliere d'ambasciata Arduino Fornara.

*Componenti*:

ispettore Marina Simeoni in Poli;
segretario di legazione Valentino Simonetti;
assistente commerciale capo Giuseppe Delle Cave;
cancelliere principale Ivanoe Tullio Dinaro;
coadiutore principale Roberto Vesperini;
coadiutore Enio Marocco.

Art. 5.

Le commissioni elettorali indicate agli articoli 2, 3 e 4 hanno sede presso l'amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nel Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Roma, addì 31 marzo 1978

*Il Ministro*: FORLANI

(2975)

---

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1978.

**Proroga dell'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi fino al 30 aprile 1978.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 marzo 1978, n. 76, che autorizza la proroga al 30 aprile 1978 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1978;

Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, che ha autorizzato l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Considerato che occorre provvedere a prorogare tale autorizzazione al 30 aprile 1978;

Decreta:

*Articolo unico*

L'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore è autorizzata fino al 30 aprile 1978 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 10 gennaio 1978 citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1978

*Il Ministro*: PANDOLFI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1978*
*Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 371*

(3005)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 4/1978. Prezzi dei prodotti petroliferi e regime di « sorveglianza » dei prezzi per taluni di essi**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 43/1977, del 28 ottobre 1977, concernente la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e l'assoggettamento, in via sperimentale, di taluni prodotti petroliferi al regime dei prezzi « sorvegliati »;

Viste le risultanze delle elaborazioni effettuate, sulla base della nuova metodologia di cui al punto precedente, per quanto riguarda i costi relativi ai prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 53/1977 del 23 dicembre 1977;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione dei costi in conseguenza delle variazioni del costo della materia prima all'origine e del cambio del dollaro;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), nella riunione del 1° marzo 1978 e del 5 aprile 1978;

Delibera:

I. — PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI

A decorrere dalle ore 0 dell'8 aprile 1978, i prezzi massimi di vendita dei seguenti prodotti petroliferi sono fissati come segue:

*A*) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:

| | | Benzina super N.O. 98/100 (R.M.) | Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.) | Gasolio I.D. non inf. a 53 |
|---|---|---|---|---|
| 1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa | L./litro | 500 | 480 | 162 |
| 2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa | » | 446,43 | 428,57 | 142,11 |
| 3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa | » | 143,93 | 134,32 | 117,12 |
| 4. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero, IVA esclusa | L./tonn. | 554.577 | 547.732 | 141.500 |
| 5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite: | | | | |
| *a*) fino a 200.000 litri annui | L./litro | 424,53 | 409,30 | 132,25 |
| *b*) fino a 450.000 litri annui | » | 425,73 | 410,35 | 132,79 |
| *c*) fino a 750.000 litri annui | » | 425,68 | 410,31 | 132,77 |
| *d*) fino a 1.300.000 litri annui | » | 425,63 | 410,27 | 132,75 |
| *e*) fino a 2.100.000 litri annui | » | 426,28 | 410,84 | 133,04 |
| *f*) fino a 3.000.000 litri annui | » | 427,48 | 411,89 | 133,58 |
| Punti vendita appoggiati | » | 429,53 | 413,70 | 134,50 |

Per punti di vendita appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti. Restano altresì fissati dalla libera trattativa delle parti gli elementi costituenti i contratti di convenzionamento dei punti vendita di carburanti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 425,13 per la benzina super, di L./litro 409,83 per la benzina normale e di L./litro 132,52 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi tra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del self-service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto (benzina super, benzina normale e gasolio) sulle colonnine di erogazione.

Per le benzine è obbligatoria altresì la specifica del N.O. (R.M.) nelle fatture e nell'apposito indicatore dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportare nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

## *B*) PRODOTTI PER LA PESCA E LA PICCOLA MARINA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione e da IVA:

| | | Petrolio a 32 N.O. | Gasolio I.D. non inf. a 53 |
|---|---|---|---|
| 1) Al consumo, franco impianto di erogazione | L./tonn. | 126.470 | 121.400 |
| | L./litro | 100,04 | 101,13 |
| 2) Franco deposito grossista | L./tonn. | 120.400 | 115.400 |
| | L./litro | 95,24 | 96,13 |
| 3) Franco raffineria costiera o deposito costiero | L./tonn. | 117.400 | 112.400 |

Per «piccola marina» si intendono tutte le imbarcazioni con esclusione di quelle da diporto, battenti bandiera italiana e di stazza fino a tonn. 500 (cinquecento) che operano all'interno dei porti o che hanno per destinazione porti nazionali e che godono di esenzione fiscale; per le unità della Marina militare, il suddetto limite di stazza è elevato a tonn. 800 (ottocento).

Nessuna maggiorazione è dovuta per l'infustamento del prodotto. I prezzi suddetti sono al netto di eventuali compensi al personale di dogana, di diritti di capitaneria, di tariffe di agenzia, degli oneri per la caricazione di fusti a bordo del natante e di rifornimento in mare.

Le caratteristiche del petrolio N.O. 32 devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti numeri 221 e 771 del 10 marzo 1950 e 27 marzo 1959.

## *C*) PRODOTTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA

Prodotti esenti da imposta di fabbricazione. Prezzi IVA esclusa:

| | | Benzina normale 84/86 N.O. (R.M.) | Petrolio a 32 N.O. | Gasolio I.D. non inf. a 53 | O.C. visc. a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E | Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Franco raffineria costiera o deposito costiero | L./tonn. | 135.612 | 117.400 | 112.400 | 84.900 | 82.050 |
| 2) Franco deposito del grossista situato rispetto alla base abituale di approvvigionamento: | | | | | | |
| entro km 30 | » | 138.612 | 120.400 | 115.400 | 87.900 | 85.050 |
| da km 31 a 70 | » | 139.612 | 121.400 | 116.400 | 88.900 | 86.050 |
| oltre km 70 | » | 140.612 | 122.400 | 117.400 | 89.900 | 87.050 |

3) Per consegne franco deposito del rivenditore, i prezzi di cui al punto 2) possono essere maggiorati di L./tonn. 6.500 per la benzina normale e per il petrolio e di L./tonn. 6.000 per il gasolio e per l'olio combustibile fluido e semifluido.

Per consegne con autotrenobotte completa, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese di trasporto calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare n. 1420 del 20 aprile 1977.

Per consegne frazionate, franco domicilio del consumatore, il prezzo di cui al punto 3) può essere maggiorato delle spese effettivamente sostenute e documentabili.

## *D*) PRODOTTI PER IL RISCALDAMENTO E PER USI INDUSTRIALI

*a*) Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero, IVA esclusa:

| | | Petrolio | Gasolio | Olio combustibile viscosità a 50°C Fluido sup. a 3° E fino a 5° E | Semifluido sup. a 5° E fino a 7° E |
|---|---|---|---|---|---|
| *a*.1) I.F. compresa | L./tonn. | 139.400 | 134.400 | 92.200 | 88.300 |
| *a*.2) I.F. esclusa | » | 117.400 | 112.400 | 84.900 | 82.050 |
| *a*.3) A grossisti titolari di deposito I.F. compresa | » | 138.750 | 133.450 | 91.550 | 87.650 |
| *a*.4) A grossisti titolari di deposito per ritiri annui dallo stesso fornitore I.F. compresa: | | | | | |
| superiori a 10.000 tonn. fino a 30.000 tonn. | » | 138.400 | 133.100 | 91.200 | 87.650 |
| superiori a 30.000 tonn. fino a 100.000 tonn. | » | 138.400 | 132.600 | 90.850 | 87.650 |
| superiori a 100.000 tonn. | » | 138.400 | 132.300 | 90.850 | 87.650 |

Per il periodo 1° ottobre-31 marzo, al fine di assicurare il rifornimento di tutto il territorio nazionale, i prezzi suddetti possono essere maggiorati, quale conguaglio trasporti terrestri di L. 1.000 la tonn. per il petrolio, L. 800 la tonn. per il gasolio e L. 400 la tonn. per l'olio combustibile fluido. Per lo stesso periodo le aziende fornitrici devono riconoscere ai grossisti titolari di deposito, sui prezzi di tali prodotti uno sconto in fattura pari all'80% della differenza tra le spese di trasporto sostenute per rifornire la zona di consumo e quelle relative alla fonte abituale di approvvigionamento. Tali spese sono determinate in base alle tariffe chilometriche riportate nella circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

*b*) Determinazioni dei comitati provinciali prezzi:

I comitati provinciali dei prezzi stabiliranno i prezzi al consumo validi per tutto il territorio della provincia, al dettagliante per il petrolio e a domicilio del consumatore per il gasolio e gli olii combustibili fluidi e semifluidi.

Tali prezzi verranno determinati sommando ai valori riportati al punto *a*.1) le seguenti maggiorazioni:

*b*.1) i conguagli trasporto terrestre sopra indicati limitatamente al periodo 1° ottobre-31 marzo;

*b*.2) le spese di trasporto, per autotrenobotte completa, dalla base di approvvigionamento più favorevole fino ai depositi interni dei grossisti calcolate secondo le tariffe di trasporto previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977;

*b*.3) le aliquote sotto indicate, per le sole province della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, quando i C.P.P. prendono a riferimento una base di approvvigionamento interna:

| | Dal 1° aprile al 30 settembre L./tonn. | Dal 1° ottobre al 31 marzo L./tonn. |
|---|---|---|
| Per ritiri da raffineria interna: | — | — |
| con distanza compresa tra 25 e 80 km dalla costa | 200 | 470 |
| con distanza compresa tra 80 e 200 km dalla costa | 450 | 1.070 |
| con distanza superiore a 200 km dalla costa | 750 | 1.370 |
| Per ritiri da depositi interni collegati a raffineria interna via oleodotto | 750 | 1.370 |
| Per ritiri da depositi interni collegati alla costa con oleodotto con distanza compresa tra 25 e 80 km | 300 | 670 |

Per il petrolio, confezionato in canistri cauzionati a rendere da 20 litri, il prezzo franco magazzino del dettagliante viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

per le spese relative al confezionamento in canistri IVA esclusa, a canistro . . L. 350

per spese di trasporto dei canistri da litri 20, dal deposito del grossista al magazzino del dettagliante IVA esclusa, a canistro . . . » 165

per margine al dettagliante IVA esclusa, a canistro . . » 220

Ogni canistro deve essere munito di targhetta con indicazione del prezzo massimo fissato dal C.P.P.; la targhetta deve essere fornita dal grossista confezionatore e deve essere applicata a cura del dettagliante.

Il dettagliante è tenuto ad esporre, ben visibile, il cartellino indicante gli estremi del presente provvedimento ed il prezzo massimo fissato dal C.P.P.

Il dettagliante può chiedere un compenso adeguato al servizio reso per consegne dei canistri di petrolio a domicilio del cliente.

Per il gasolio e l'olio combustibile fluido, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1), aumentati delle addizionali previste nei termini indicati ai punti *b*.1), *b*.2) e *b*.3), le seguenti maggiorazioni:

| | Gasolio L./tonn. | O.C. fluido L./tonn. |
|---|---|---|
| | — | — |
| 1) Per consegne frazionate non superiori a litri 4 mila | 13.800 | 13.370 |
| 2) Per consegne di oltre 4 mila litri | 11.950 | 11.220 |
| 3) Per consegne in autotrenobotte | 8.770 | 8.250 |

Per gli olii combustibili semifluidi, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) la maggiorazione prevista nei termini indicati al punto *b*.3) aumentata delle spese di trasporto in autotrenobotte completa calcolate dalla base di approvvigionamento più favorevole al domicilio del cliente. Per consegne inferiori all'autotrenobotte completa proveniente da deposito interno, il prezzo franco domicilio del cliente viene determinato sommando ai valori di cui al punto *a*.1) le maggiorazioni previste nei termini indicati ai punti *b*.2) e *b*.3), le spese di trasporto dal deposito interno al domicilio del cliente e una ulteriore maggiorazione di L. 1.000 la tonnellata per passaggio deposito interno.

Le spese di trasporto vanno calcolate sulla base delle tariffe previste dalla circolare C.I.P. n. 1420 del 20 aprile 1977.

I comitati provinciali dei prezzi indicheranno separatamente nei provvedimenti di competenza il prezzo massimo di vendita al netto dell'IVA ed il prezzo massimo comprensivo della medesima, sia alla tonnellata sia al litro.

E) PRODOTTI ESENTI DA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE O ASSOGGETTATI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE RIDOTTA

| Prezzi al netto dell'imposta di fabbricazione e dell'IVA: | Prezzi franco raffineria costiera o deposito costiero L./tonn. | Prezzi franco raffineria interna L./tonn. | Prezzi franco deposito interno L./tonn. |
|---|---|---|---|
| | — | — | — |
| Benzina super N.O. 98/100 | 142.457 | 142.457 | 144.957 |
| Benzina normale N.O. 84/86 | 135.612 | 135.612 | 138.112 |
| Gasolio I.D. non inf. a 53 | 112.400 | 112.850 | 115.350 |
| Petrolio a 32 N.O. | 117.400 | 117.850 | 120.350 |
| Oli combustibili visc. a 50° C: | | | |
| fluido da 3° E fino a 5° E | 84.900 | 85.350 | 87.850 |
| semifluido sup. a 5° E fino a 7° E | 82.050 | 82.500 | 85.000 |

Per la determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti di cui sopra è necessario aggiungere ai prezzi sopra riportati l'imposta di fabbricazione e l'IVA relative alle singole destinazioni fiscali agevolate.

I prezzi franco raffineria interna relativi ai prodotti: petrolio, gasolio e oli combustibili fluidi e semifluidi, possono essere maggiorati di L./tonn. 620 nel periodo 1° ottobre-31marzo.

Per le vendite a domicilio del consumatore è consentita una maggiorazione pari all'effettiva e documentata spesa di trasporto dal punto di consegna fino al domicilio del cliente e di tutte le altre spese necessarie per effettuare le forniture.

## F) ALTRI PRODOTTI

Prezzi al netto d'imposta di fabbricazione e IVA, franco raffineria costiera o deposito costiero:

| | |
|---|---|
| prodotti assimilabili al petrolio (infiammabilità superiore a 21°C) | L./tonn. 117.400 |
| prodotti assimilabili al gasolio | » 112.400 |
| prodotti assimilabili a O.C. semifluido (viscosità superiore a 5°E fino a 7°E) | » 82.050 |
| prodotti assimilabili a O.C. fluido (viscosità superiore a 3°E fino a 5°E) | » 84.900 |
| prodotti assimilabili a O.C. fluidissimi (viscosità inferiore a 3°E) | » 110.100 |

## G) CONDIZIONI DI VENDITA ALL'INGROSSO

Nelle vendite all'ingrosso le raffinerie costiere dovranno riconoscere sui prezzi massimi di vendita previsti per i grossisti uno sconto per il passaggio al deposito costiero di questi ultimi nella misura di L./tonn. 1.300 per le benzine; L./tonn. 1.200 per il petrolio; L./tonn. 1.000 per il gasolio e L./tonn. 900 per gli oli combustibili fluidi e semifluidi.

Dette raffinerie riconosceranno altresì una riduzione dei prezzi ai grossisti pari alle spese di cabotaggio effettivamente sostenute dal grossista per rifornire il proprio deposito.

Lo sconto per cabotaggio non è dovuto quando la merce viene movimentata nell'ambito dello stesso porto o quando la merce da raffineria a deposito costiero viene movimentata a mezzo oleodotto.

Nel primo caso le parti concorderanno il rimborso delle spese di trasporto effettuate con il natante; nel secondo caso saranno riconosciute al proprietario dell'oleodotto le relative spese di trasporto via oleodotto.

In mancanza di accordo tra le parti le spese suddette saranno determinate, a richiesta degli interessati, dal C.P.P. competente e, in seconda istanza dal C.I.P.

Nessuno sconto è dovuto per le consegne su automezzi terrestri.

Per consegne effettuate su kilolitriche, nei casi di caricazione di benzina super e normale, è dovuta una maggiorazione di L. 800 la tonn.

I prezzi massimi di consegna ai grossisti che ritirano la merce nei punti di approvvigionamento delle provincie della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia-Romagna, non ubicati sulla costa, non potranno essere superiori ai prezzi massimi stabiliti per la vendita franco costa di cui al capitolo D) punti a.3) e a.4), aumentati delle maggiorazioni per conguaglio trasporto terrestre relative al periodo 1° ottobre-31 marzo e delle maggiorazioni previste per le raffinerie e depositi interni di cui al capitolo D), punto b.3).

## H) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Nessun compenso è dovuto per il travaso in fusti o canistri del cliente, nè per il nolo dei fusti o dei canistri di proprietà del venditore.

I prezzi di vendita previsti per consegne di merce sfusa, possono essere maggiorati di L./tonn. 2.000 per i carburanti e di L./tonn. 1.500 per gli olii combustibili ed il gasolio destinato ad uso riscaldamento quando la merce viene consegnata in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore.

Quando non diversamente specificato il prezzo si intende riferito per merce sfusa posta su mezzo del compratore.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume sono state adottate le seguenti densità a 15°C:

| | |
|---|---|
| Benzina super | 0,734 |
| Benzina normale | 0,714 |
| Petrolio | 0,791 |
| Gasolio autotrazione | 0,833 |
| Gasolio riscaldamento | 0,835 |
| O.C. fluido | 0,923 |

Il prezzo, di fatturazione ai grossisti titolari di deposito, del gasolio che viene acquistato a peso e rivenduto anche a volume, si intende relativo alla densità di riferimento a 15° C con uno scarto in più o in meno di 3 punti. In caso di scarti superiori, il prezzo da riportare in fattura si determina moltiplicando i prezzi su riportati per il rapporto tra la densità di riferimento e densità effettiva riferita a 15° C che dovrà essere riportata sui documenti di accompagnamento della merce.

Per le vendite al consumo dei prodotti sfusi il prezzo al litro può essere praticato solo per le consegne effettuate con impianti o automezzi muniti di idoneo contatore volumetrico o con kilolitriche.

Nelle determinazioni di propria competenza e quando ricorrano condizioni di particolare onerosità i comitati provinciali prezzi esamineranno, caso per caso l'opportunità di fissare prezzi diversi per quelle località della provincia che risultassero particolarmente disagiate ai fini dell'approvvigionamento. I comitati provinciali procederanno, entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, alla regolarizzazione dei prezzi locali di vendita, che avranno la stessa decorrenza del presente provvedimento.

Copia del provvedimento sarà trasmessa al Comitato interministeriale dei prezzi.

I rivenditori e i dettaglianti hanno l'obbligo di affiggere ben visibile nei locali adibiti alle vendite, copia del listino ufficiale dei prezzi di vendita al consumo. Gli organi di controllo statali e comunali vigileranno sul rispetto dell'obbligo in questione.

I comitati provinciali prezzi dovranno riportare nei provvedimenti di competenza le norme per la disciplina dei prezzi di vendita al pubblico contenute nel presente provvedimento al fine di consentire la massima conoscenza e diffusione delle disposizioni stesse.

Nei casi in cui i prodotti vengano indicati con diversa denominazione i prezzi saranno determinati, in linea generale, facendo riferimento ai prodotti aventi caratteristiche uguali o similari.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI - G.P.L. (propano-butano e loro miscele)

A) *Per merce sfusa, ex raffineria SIF-SIVA con contenuto di propano saturo o insaturo* (idrocarburi C3):

| | | |
|---|---|---|
| 1) non inferiore in volume al 20% della miscela | L./tonn. | 126.120 |
| 2) non inferiore in volume all'85% della miscela (propano commerciale) | » | 130.620 |
| 3) inferiore, in volume al 20% della miscela (butano commerciale) | » | 123.120 |

Ai grossisti titolari di deposito compete sui prezzi sopra indicati uno sconto di L./tonn. 1.500. Nel caso di ritiri annui dallo stesso fornitore superiori alle 10.000 tonn. lo sconto è di L./tonn. 2.500.

B) *G.P.L. per uso domestico* (usato come combustibile in impieghi diversi dall'autotrazione):

1) Prezzi di vendita per merce confezionata in bombole in acciaio:

con peso netto di G.P.L. superiore a 7 kg fino a 24 kg:

| | | |
|---|---|---|
| al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . | L./kg | 307,00 |
| al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 6% inclusa | » | 375,00 |

con peso netto di G.P.L. superiore a 24 kg:

| | | |
|---|---|---|
| al rivenditore, franco suo magazzino: IVA esclusa . | » | 303,00 |
| al consumatore, franco magazzino del rivenditore per merce posta sul mezzo del compratore: IVA 14% inclusa | » | 377,00 |

per le bombole con peso netto superiore a 24 kg contenenti propano commerciale, il prezzo di cui sopra IVA esclusa, può essere maggiorato di 4,50 L./kg.

2) Per la consegna della bombola franco domicilio del consumatore con montaggio e prova tenuta della stessa negli apparecchi domestici di utilizzazione e per la rimozione ed il ritiro del vuoto, è consentito chiedere un compenso al consumatore adeguato al servizio reso, non superiore in ogni caso a L. 750 (IVA compresa) per ogni bombola.

3) Il dettagliante è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un cartello indicante, con caratteri di pari rilevanza, sia il prezzo di vendita franco negozio, sia il prezzo di vendita franco domicilio del consumatore per le varie confezioni.

C) *G.P.L. per uso autotrazione*:

| | | |
|---|---|---|
| Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . | L./litro | 347,00 |
| Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . | » | 309,82 |

I prezzi di vendita ai gestori di P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme di esecuzione emanate dal Presidente del C.I.P. con il provvedimento C.I.P. n. 23/1974 del 30 giugno 1974 e con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a seconda della classe di erogato in cui rientra il P.V.

Il conguaglio a fine anno sarà così effettuato in conformità alle sopracitate norme di esecuzione:

| | | |
|---|---|---|
| *a)* fino a 200.000 litri annui . | L./litro | 300,68 |
| *b)* fino a 450.000 litri annui . | » | 301,25 |
| *c)* fino a 750.000 litri annui . | » | 301,38 |
| *d)* fino a 1.300.000 litri annui . | » | 301,41 |
| *e)* fino a 2.100.000 litri annui . | » | 301,64 |
| *f)* fino a 3.000.000 litri annui . | » | 302,13 |

I prezzi di vendita dei carburanti ai gestori di P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori a litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi tra 1.300.001 e 3.000.000 di litri i prezzi ai gestori sono di L./litro 301,18.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il G.P.L. il rapporto 0,41.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto è stata adottata la densità di 0,565 kg/litro a 15°C e 760 m/m Hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

D) *G.P.L. per uso industriale* (usi previsti dall'art. 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161):

Il prezzo di vendita per merce sfusa ex raffineria, SIF-SIVA, fissato ai punti 1), 2) e 3) sub A) può essere maggiorato, per consegne franco impianto di utilizzazione, soltanto delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentabili.

II. — REGIME DI « SORVEGLIANZA » DEL PREZZO DELL'OLIO COMBUSTIBILE DENSO

A decorrere dalle ore zero dell'8 aprile 1978 l'olio combustibile denso viene assoggettato, per il periodo di un anno, al regime di « sorveglianza » dei prezzi, secondo le procedure stabilite dal provvedimento C.I.P. n. 5/1978, immediatamente successivo e di pari data del presente.

Roma, addì 6 aprile 1978

*Il Ministro - Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(3032)

---

**Provvedimento n. 5/1978. Regime di sorveglianza dei prezzi dell'olio combustibile denso**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1977, concernente la nuova metodologia per la determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi e l'assoggettamento, in via sperimentale, di taluni prodotti petroliferi al regime dei prezzi « sorvegliati »;

Visto il provvedimento n. 43/1977 del 28 ottobre 1977, con il quale il C.I.P. ha deliberato la nuova metodologia di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi, nonché l'assoggettamento di taluni prodotti al regime di « sorveglianza »;

Ravvisata la necessità — in relazione a quanto stabilito dal primo capoverso del punto II) del sopra richiamato provvedimento C.I.P. n. 43/1977, in data 28 ottobre 1977 — di stabilire la procedura per l'attuazione del regime di « sorveglianza »;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 54/1977 del 21 dicembre 1977, con il quale sono state emanate le norme di attuazione del regime di sorveglianza dei prezzi di taluni prodotti petroliferi;

Visto il provvedimento n. 43/1977 del 28 ottobre 1977 che prevede l'estensione all'olio combustibile del regime di sorveglianza in base ad una valutazione del mercato da parte del C.I.P. e tenendo conto degli impegni assunti dalle aziende nazionali per soddisfare i fabbisogni dell'Enel;

Visto il provvedimento del C.I.P. n. 4/1978;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) nella riunione del 1° marzo 1978 e del 5 aprile 1978;

Delibera:

1. — Le aziende che producono e che comunque immettono sul mercato olio combustibile denso (viscosità 50 °C superiore a 7 °E) ivi inclusi i prodotti assimilati e i residui paraffinosi greggi della distillazione del petrolio naturale greggio, sono tenute a comunicare alla segreteria generale del C.I.P. i prezzi massimi di listino o comunque praticati il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I prezzi in argomento e le relative quantità vendute nell'anno precedente devono essere riferiti a merce allo stato SIF-SIVA sia franco raffineria e/o deposito costiero che franco domicilio del consumatore.

2. — Ogni successiva variazione, che le aziende intendono apportare ai prezzi come sopra comunicati, deve essere preventivamente notificata e adeguatamente motivata alla segreteria generale del C.I.P., almeno cinque giorni prima della data prevista per l'applicazione dei nuovi prezzi.

Qualora le motivazioni relative alle variazioni dei prezzi risultino chiaramente carenti, il Presidente delegato del C.I.P. — che viene all'uopo delegato — può sospendere, motivandola, l'applicazione dei nuovi prezzi.

3. — Entro trenta giorni dalla data di sospensione dei nuovi prezzi, il Presidente delegato deve riferire al C.I.P. per le decisioni di competenza, che possono, all'occorrenza, consistere nel ripristino, anche per un periodo di tempo limitato, della determinazione dei prezzi massimi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia per la durata di un anno, alla scadenza del quale si intenderà in vigore la precedente normativa.

Roma, addì 6 aprile 1978

*Il Ministro - Presidente delegato*
DONAT-CATTIN

(3033)

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 3 aprile 1978:

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina.

Adami Francesco, notaio residente nel comune di Frascati, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Fondi, distretto notarile di Latina.

Naddeo Francesco notaio residente nel comune di Rocca Piemonte, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Latina.

Bartolomeo Gino, notaio residente nel comune di Corinaldo, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Latina.

Caminiti Giuseppe, notaio residente nel comune di Gemona del Friuli, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Latina.

Percuoco Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Vico Pisano, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Latina.

Ferraro Ada, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Santa Maria Capua Vetere.

Ronza Luigi, notaio residente nel comune di Macerata Campania, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Maddaloni, stesso distretto notarile.

Salvi Angelo, notaio residente nel comune di Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Perugia.

Capalbo Alfonsina, notaio residente nel comune di Gissi, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Perugia.

Vitagliano Domenico, notaio residente nel comune di Irsina, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Perugia.

Panessa Maria, notaio residente nel comune di Aprigliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Bari, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Palumbo Davida.

Saroldi Aldo, notaio residente nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Mondovì, distretto notarile di Cuneo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Padovani Pier Paolo.

Grimaldi Agostino, notaio residente nel comune di Caccamo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Tolomeo Maria.

Furitano Gioacchino, notaio residente nel comune di Cammarata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Palermo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Pecoraro Antonino.

**(2912)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Chieti

Con decreto 18 luglio 1977, n. 72178, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per le finanze, sono stati trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato gli appezzamenti di terreno siti nel comune di Chieti per una superficie complessiva di mq 190 e iscritti nel catasto di quel comune al foglio 50, particella 388/b.

**(2725)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Madonna delle Grazie », in Quindici e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1978, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Madonna delle Grazie », in Quindici (Avellino), costituita in data 22 marzo 1968, per atto a rogito del notaio dott. Alfonso Capasso ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di sei mesi, il prof. Antonio Carlo Mimola.

**(2762)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del commissario liquidatore e dei membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo » di 2ª categoria, in Barcellona Pozzo di Gotto, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana in data 15 febbraio 1978, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno « G. Spagnolo » di 2ª categoria, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) e pone lo stesso in liquidazione coatta;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il rag. Ferdinando Barbaro, nato a Palermo il 19 agosto 1921, è nominato commissario liquidatore ed i signori ragionier Letterio Russo Basilicò, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) il 27 gennaio 1922, avv. Antonio Suria, nato a Stilo (Reggio Calabria) il 2 gennaio 1938, dott. Orazio Visalli, nato a Messina il 4 febbraio 1933, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « G. Spagnolo » di 2ª categoria, di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta di cui al titolo VII, capo III, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1978

*Il Governatore*: BAFFI

**(2500)**

### Nomina del presidente del comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale con sede in Roma, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 28 febbraio 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, ente morale con sede in Roma, in amministrazione straordinaria, il dott. Antonino Arista è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**(2501)**

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Rivergaro**

Con deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1978, n. 211 (resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto protocollo n. 703/653 nella seduta del 23 febbraio 1978) è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Rivergaro (Piacenza) adottato con deliberazione del consiglio comunale 22 dicembre 1975, n. 95.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

**(2502)**

## REGIONE LOMBARDIA

**Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sovico**

Con deliberazione della giunta regionale 31 gennaio 1978, n. 14134, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sovico (Milano) adottato con deliberazione consiliare 29 marzo 1973, n. 35.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari: 5 ottobre 1973, n. 122; 10 luglio 1974, n. 72; 24 aprile 1975, n. 69-70; 15 aprile 1976, n. 34; 22 luglio 1976, n. 77-78.

**(2546)**

**Approvazione di piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale del comune di Besana Brianza**

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13279, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Besana Brianza (Milano) con deliberazione consiliare del 7 marzo 1975, n. 31, per la zona Zoccorino.

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13280, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Besana Brianza (Milano) con deliberazione consiliare del 7 marzo 1975, n. 26, per il centro storico Valle Guidino.

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13281, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Besana Brianza (Milano) con deliberazione consiliare del 7 marzo 1975, n. 27, per la zona di Cozzano.

Con deliberazione della giunta regionale 13 dicembre 1977, n. 13278, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore generale, adottato dal comune di Besana Brianza (Milano) con deliberazione consiliare del 7 marzo 1975, n. 25, per il centro storico Besana inferiore e superiore.

**(2547)**

**Variante al piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda**

Con deliberazione delle giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 14517, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Trezzo sull'Adda (Milano), adottata con deliberazione consiliare 1° aprile 1977, n. 50, relativa alla fascia di rispetto autostradale.

**(2548)**

**Variante al piano regolatore generale del comune di Vimercate**

Con deliberazione delle giunta regionale 19 luglio 1977, n. 10738, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vimercate (Milano) adottata con deliberazione consiliare 2 aprile 1974, n. 62, relativa alle norme tecniche di attuazione.

**(2549)**

**Varianti al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare**

Con deliberazione della giunta regionale 2 agosto 1977, n. 11042, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa ai comuni di Arcore, Bareggio, Bresso, Cernusco sul Naviglio, Cormano, Gessate, Merlino, Monza, Ornago, Trezzano sul Naviglio.

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria dei predetti comuni e del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

**(2681)**

Con deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 1978, n. 14520, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante in ampliamento al piano consortile del Consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.) relativa al comune di Milano (comprensori numeri 85, 89, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 120, 121, 123).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune e del Consorzio intercomunale milanese, per l'edilizia economica popolare (C.I.M.E.P.), a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

**(2682)**

## PREFETTURA DI TRIESTE

**Ripristino di cognome nella forma originaria**

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/30899 del 25 gennaio 1929, con il quale il cognome del sig. Lavriha Giuseppe, nato a S. Dorligo della Valle il 27 febbraio 1888, venne ridotto nella forma italiana di « Laurica », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Antonia Marks ed ai figli Giuseppe Antonio, Daniela Maria, Mario Carlo e Ljuba;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Laurica Vojteh, nato a S. Dorligo della Valle il 5 maggio 1949 ed ivi residente al n. 133, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Lavriha », posseduto dal padre Mario Carlo prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

*Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;*

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Mario Carlo, signor Laurica Vojteh, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Lavriha ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome « Laurica » assunto dalla moglie del predetto, Mozetič Ivanka, nata a Zemun (Jugoslavia) il 21 luglio 1954.

Il sindaco di S. Dorligo della Valle è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 24 febbraio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

**(2010)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria generale del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1977-78.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;

Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'Università;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 9 maggio 1977, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1977, registro n. 14 Difesa, foglio n. 373, concernente il concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale per l'anno 1977-78 di centosettantatre allievi ufficiali da assegnare:

centoquaranta al Corpo di stato maggiore;
trentatre ai Corpi tecnici (genio navale ed armi navali);

Visto il decreto del Ministro per la difesa di proroga del succitato in data 30 giugno 1977, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 396;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 31 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1977, registro n. 28 Difesa, foglio n. 79, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosettantatre allievi ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare per l'anno accademico 1977-78;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 22 novembre 1977, relativo al numero dei posti riservati ai sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M., registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Difesa, foglio n. 185;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, di cui alle premesse:

*Corpo di stato maggiore*

1. Biondi Vittorio
2. Bendoni Giorgio Giuseppino
3. De Angelis Fabio
4. Vatteroni Giancarlo Arturo
5. Freddi Silvano
6. Giannetti Paolo
7. Pagnoni Giuseppe
8. Cusmai Vittorio Francesco
9. Cassotta Michele
10. Zuliani Luca
11. Mucedola Andrea
12. Ciatti Angelo
13. Moretti Pietro
14. Nardini Luciano
15. Cocciolo Bruno Antonio
16. Ottaviani Luigi
17. Treu Paolo
18. Rocchi Donato
19. Moschini Marco
20. Ricca Pietro Luciano
21. Salinaro Oreste
22. Losacco Leonardo
23. Peretti Tiziano
24. Esposito Giuseppe
25. Cantarelli Massimiliano
26. Pacini Riccardo
27. Nesti Mario
28. Moschitto Domenico
29. Di Stani Vito
30. Della Gatta Enrico Agostino
31. De Leo Giancarlo
32. Dell'Acqua Daniele Antonio
33. Morea Luigi
34. Pizzabiocca Umberto
35. Prezioso Pasquale
36. Molesti Marco
37. Basile Michele
38. Moriondo Carlo Giovanni
39. Baldini Roberto
40. Gobbicchi Alessandro
41. Marabello Gaetano
42. Dell'Aquila Stefano
43. De Gregorio Vincenzo
44. Benelli Mirco
45. Fornaro Luigi
46. Bonarelli Ubaldo
47. Camponeschi Fabio
48. Picci Lucio
49. Di Cesare Michele
50. Granatiero Michele Salvatore
51. Faccini Giovanni
52. Mannarà Franco Adelio
53. Fusco Angelo Luca
54. Tumminello Salvatore
55. Guerra Pasquale
56. Lodola Maurizio
57. Chiappetta Francesco
58. Adami Alfredo
59. Bandioli Marco Sereno
60. Guerriero Gualtiero
61. Ferrari Giovanni
62. Carloni Massimo
63. Lusiani Paolo
64. Licinio Francesco
65. Parisi Antonio
66. Ferro Davide
67. Amorosi Pierluigi
68. Scano Gavino Proto
69. Orsenigo Riccardo
70. Bernardi Claudio
71. Creso Eugenio
72. Garibaldi Daniele
73. Cerutti Fernando
74. Scoli Riccardo
75. Amicarelli Lanfranco
76. Di Fonzo Pierluigi
77. Romano Maurizio
78. Bonometti Claudio
79. Mione Maurizio
80. Ferruzzi Mario
81. Berni Luca
82. Di Biase Ruggiero
83. Spalletti Marco
84. Ciaccia Marco
85. Marino Gerardo
86. Consolo Carlo
87. Aricò Giovanni
88. Mincuzzi Francesco
89. Carestini Giuliano
90. Sacchetto Massimo
91. Scarfi Renato
92. Basile Giancarlo
93. Picci Antonio
94. Carella Pietro
95. Roselli Stefano
96. Patrese Cristiano
97. Annino Stefano
98. De Valeri Angelo
99. Polacci Massimo Antonio
100. Mellone Guido
101. Versace Francesco Luigi
102. Massini Roberto
103. Curcio Giancarlo
104. Tedone Vincenzo
105. De Spirt Enrico
106. Pratesi Maurizio
107. Muscio Antonio
108. Ganau Pierluigi
109. Reisoli Matthieu Ibertis Franco Maria
110. Busà Michele
111. Cama Carlo
112. Conte Valter
113. Vaccaro Carlo
114. Belgiovine Raffaele
115. Bosso Walter
116. Granato Maurizio
117. Filippi Fabrizio
118. Oliva Francesco
119. Terreni Fabiano
120. D'Onorio Sandro
121. Ravoni Marcello
122. Salvucci Carlo
123. De Felice Nicola
124. Nuvolari Mario
125. Dilecce Emanuele
126. Longobardo Michele
127. Sardi Walter
128. Mannoni Salvatore Sebastiano
129. Licheri Antonio Luigi
130. Montemurro Salvatore
131. Manca Giuseppe
132. Fontana Fabio
133. Arigoni Massimo
134. Caporizzi Giuseppe
135. Benintende Enrico
136. Virzì Pietro
137. Moretti Stefano Giuseppe
138. Spampinato Giovanni
139. Paduanelli Enzo
140. Buffelli Cosimo Ilio
141. Reffo Nicola
142. De Gabriele Giovanni
143. Galante Alessandro
144. Ferraioli Maurizio
145. Quarta Cosimo Pascazio
146. Fantauzzi Roberto
147. Vallucci Piero Gabriele
148. Cantamessa Giovanni
149. Valentini Giuseppe
150. Renda Gaspare
151. Gubitosa Leonardo Maurizio
152. Sardelli Fabio
153. Belgiovine Damiano
154. Iacojanni Giovanni
155. Motta Francesco
156. De Lilla Ezio

*Corpi tecnici*
(Genio navale ed armi navali)

1. Squassabia Alberto
2. Catalano Flavio
3. Carone Marcello
4. Parodi Giovanni Luigi
5. Zajotti Guido Maria
6. Tiralongo Antonio
7. Barbera Donato
8. Scaravilli Antonello
9. Pagano Ciro
10. Cantini Giovanni Antonio
11. Ranalli Nino Giuseppe
12. Di Leva Vincenzo
13. Acunzo Luigi
14. Piccinì Mario
15. Leotta Giovanni
16. Lazzini Davide
17. Maietti Davide
18. Berretti Carlo
19. Santoliquido Francesco
20. Marino Vincenzo
21. Crastolla John
22. Tiscione Duilio
23. Dimauro Salvatore
24. Baldi Mauro

25. Scarabelli Fabio
26. Martino Vincenzo
27. Montalto Stefano
28. Cabras Salvatore
29. Mariani Antonio
30. Ceccobelli Marco
31. Amaranto Leonino
32. Palumbo Valter Claudio
33. Parodi Giuseppe
34. Roma Riccardo
35. Vitella Valerio
36. Cantò Franco
37. Maffeis Attilio
38. Pisani Francesco
39. Brandimarte Marco
40. Marchi Maurizio
41. Vacca Vito
42. Ambrosio Antonio
43. Gregori Stefano
44. Cataldino Leonida
45. Rossini Mauro
46. De Giampietro Daniele
47. Satta Riccardo
48. Pesapane Emilio
49. Lananna Domenico
50. Romeo Domenico
51. Amore Antonio
52. Agnello Francesco Giovanni
53. Gioia Passione Rosario
54. Di Blasi Pietro
55. Acone Annino
56. Zambonetti Ivo
57. Lippolis Sergio
58. Aldanese Silvio
59. Landini Andrea
60. Sgreccia Paolo
61. Carone Francesco
62. Ciancarelli Fernando
63. Lo Franco Antonio Silvio
64. Iuppa Angelo
65. Schermi Giuseppe
66. Pocai Paolo
67. Palmieri Bartolomeo
68. Cecchini Giorgio
69. Bonfiglio Nicolò
70. Ferroni Luigi
71. Teodoro Marcello
72. Noseda Adalberto
73. Rossi Massimo
74. Buscema Massimo
75. Colantoni Enrico
76. Ferrari Paolo
77. Bernardini Claudio
78. Cassini Norberto
79. Fierro Nicola
80. Gazzarata Antonello
81. Mavilio Stefano
82. Voza Angelo

Art. 2.

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati al posto a fianco di ciascuno indicato nella graduatoria del Corpo di stato maggiore: Guerriero Gualtiero (60°), Ferro Davide (66°), Spalletti Marco (83°), Basile Giancarlo (92°), Busà Michele (110°), Bosso Walter (115°), D'Onorio Sandro (120°), Ravoni Marcello (121°), Nuvolari Mario (124°), Benintende Enrico (135°) e Virzì Pietro (136°), hanno rinunciato consenzienti i propri genitori all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto che i concorrenti provenienti dal collegio navale «*Francesco Morosini*» classificati al posto a fianco di ciascuno indicato nelle graduatorie del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici: stato maggiore: De Felice Nicola (123°); Corpi tecnici: Ciancarelli Fernando (62°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente al 115° posto dello stato maggiore e al 33° posto dei corpi tecnici, ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio Morosini stesso;

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

*Corpo di stato maggiore*

1) Biondi Vittorio
2) Bendoni Giorgio Giuseppino
3) De Angelis Fabio
4) Vatteroni Giancarlo Arturo
5) Freddi Silvano
6) Giannetti Paolo
7) Pagnoni Giuseppe
8) Cusmai Vittorio Francesco
9) Cassotta Michele
10) Zuliani Luca
11) Mucedola Andrea
12) Ciatti Angelo
13) Moretti Pietro
14) Nardini Luciano
15) Cocciolo Bruno Antonio
16) Ottaviani Luigi
17) Treu Paolo
18) Rocchi Donato
19) Moschini Marco
20) Ricca Pietro Luciano
21) Salinaro Oreste
22) Losacco Leonardo
23) Peretti Tiziano
24) Esposito Giuseppe
25) Cantarelli Massimiliano
26) Pacini Riccardo
27) Nesti Mario
28) Moschitto Domenico
29) Di Stani Vito
30) Della Gatta Enrico Agostino
31) De Leo Giancarlo
32) Dell'Acqua Daniele Antonio
33) Morea Luigi
34) Pizzabiocca Umberto
35) Prezioso Pasquale
36) Molesti Marco
37) Basile Michele
38) Moriondo Carlo Giovanni
39) Baldini Roberto
40) Gobbicchi Alessandro
41) Marabello Gaetano
42) Dell'Aquila Stefano
43) De Gregorio Vincenzo
44) Benelli Mirco
45) Fornaro Luigi
46) Bonarelli Ubaldo
47) Camponeschi Fabio
48) Picci Lucio
49) Di Cesare Michele
50) Granatiero Michele Salvatore
51) Faccini Giovanni
52) Mannarà Franco Adelio
53) Fusco Angelo Luca
54) Tumminello Salvatore
55) Guerra Pasquale
56) Lodola Maurizio
57) Chiappetta Francesco
58) Adami Alfredo
59) Bandioli Marco Sereno
60) Ferrari Giovanni
61) Carloni Massimo
62) Lusiani Paolo
63) Licinio Francesco
64) Parisi Antonio
65) Amorosi Pierluigi
66) Scano Gavino Proto
67) Orsenigo Riccardo
68) Bernardi Claudio
69) Creso Eugenio
70) Garibaldi Daniele
71) Cerutti Fernando
72) Scoli Riccardo
73) Amicarelli Lanfranco
74) Di Fonzo Pierluigi
75) Romano Maurizio
76) Bonometti Claudio
77) Mione Maurizio
78) Ferruzzi Mario
79) Berni Luca
80) Di Biase Ruggiero
81) Ciaccia Marco
82) Marino Gerardo
83) Consolo Carlo
84) Aricò Giovanni
85) Mincuzzi Francesco
86) Carestini Giuliano
87) Sacchetto Massimo
88) Scarfi Renato
89) Picci Antonio
90) Carella Pietro
91) Roselli Stefano
92) Patrese Cristiano
93) Annino Stefano
94) De Valeri Angelo
95) Polacci Massimo Antonio
96) Mellone Guido
97) Versace Francesco Luigi
98) Massini Roberto
99) Curcio Giancarlo
100) Tedone Vincenzo
101) De Spirt Enrico
102) Pratesi Maurizio
103) Muscio Antonio
104) Ganau Pierluigi
105) Reisoli Matthieu Ibertis Franco Maria
106) Cama Carlo
107) Conte Valter
108) Vaccaro Carlo
109) Belgiovine Raffaele
110) Granato Maurizio
111) Filippi Fabrizio
112) Oliva Francesco
113) Terreni Fabiano
114) Salvucci Carlo
115) De Felice Nicola
116) Dilecce Emanuele
117) Longobardo Michele
118) Sardi Walter
119) Mannoni Salvatore Sebastiano
120) Licheri Antonio Luigi
121) Montemurro Salvatore
122) Manca Giuseppe
123) Fontana Fabio
124) Arigoni Massimo
125) Caporizzi Giuseppe
126) Moretti Stefano Giuseppe
127) Spampinato Giovanni
128) Paduanelli Enzo
129) Buffelli Cosimo Ilio
130) Reffo Nicola
131) De Gabriele Giovanni
132) Galante Alessandro
133) Ferraioli Maurizio
134) Quarta Cosimo Pascazio
135) Fantauzzi Roberto
136) Vallucci Piero Gabriele
137) Cantamessa Giovanni
138) Valentini Giuseppe
139) Renda Gaspare
140) Gubitosa Leonardo Maurizio

*Corpi tecnici*
(Genio navale ed armi navali)

1) Squassabia Alberto
2) Catalano Flavio
3) Carone Marcello
4) Parodi Giovanni Luigi
5) Zajotti Guido Maria
6) Tiralongo Antonio
7) Barbera Donato
8) Scaravilli Antonello
9) Pagano Ciro
10) Cantini Giovanni Antonio
11) Ranalli Nino Giuseppe
12) Di Leva Vincenzo
13) Acunzo Luigi
14) Piccini Mario
15) Leotta Giovanni
16) Lazzini Davide
17) Maietti Davide
18) Berretti Carlo
19) Santoliquido Francesco
20) Marino Vincenzo
21) Crastolla John
22) Tiscione Duilio
23) Dimauro Salvatore
24) Baldi Mauro
25) Scarabelli Fabio
26) Martino Vincenzo
27) Montalto Stefano
28) Cabras Salvatore
29) Mariani Antonio
30) Ceccobelli Marco
31) Amaranto Leonino
32) Palumbo Valter Claudio
33) Ciancarelli Fernando

I predetti vincitori del concorso sono pertanto nominati allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1977-78 con decorrenza 1° novembre 1977.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1978

*Il Ministro*: RUFFINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1978*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n.* 153

(2863)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia.**

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe;

Considerato che il prof. Quattrin Nevio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni scientifici e di lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il professor Rossi-Ferrini P. Luigi, primario dell'arcispedale S. M. Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di ematologia, che si terrà a Roma il giorno 24 gennaio 1978, in sostituzione del prof. Quattrin Nevio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *febbraio* 1978
*Registro n.* 2 *Sanità, foglio n.* 43

(2690)

**Rettifica al decreto ministeriale 27 gennaio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975.**

IL MINISTRO PER LA SANITÀ'

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1977, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975;

Accertato che al n. 220 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome Cavaller anziché Cavallero;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 220 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di ostetricia e ginecologia, sessione anno 1975, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1977 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 25 febbraio 1977, leggasi: « Cavallero » anziché « Cavaller ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1978

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(2700)**

**Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1971, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148 ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 20 novembre 1973, n. 817:

Caporicci Giancarlo, nato a Foligno il 18 agosto 1932;
Indovina Dario, nato a Palermo il 27 aprile 1929.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Astengo Francesco, nato a Savona l'8 ottobre 1924;
Bellucci Giuliano, nato a Firenze il 13 aprile 1932;
Bordoni Cesare, nato a Comun Nuovo il 7 settembre 1929;
Borney Giuseppe, nato ad Aosta il 29 settembre 1931;
Brunetti Emilio, nato a Napoli il 21 giugno 1929;
Camuto Giuseppe, nato a Bronte il 18 maggio 1930;
Da Broi Gianluigi, nato a Sacile il 19 marzo 1926;
Del Maschio Pietro, nato a Budoia il 3 luglio 1919;
Del Prete Salvatore, nato a Barzanò il 25 gennaio 1927;
De Micheli Ernesto, nato a Milano il 1° ottobre 1914;
Filocamo Gerardo, nato a S. Andrea Jonio il 23 dicembre 1923;
Fusaro Antonio, nato a Lecce l'8 luglio 1930;
Gasbarrini Luciano, nato a Bari il 24 marzo 1926;
Grazi Sergio, nato a Siena il 23 gennaio 1931;
Maccone Vittorio, nato a Piacenza il 28 febbraio 1930;
Morini Pier Lorenzo, nato a Firenze il 26 dicembre 1927;
Nappi Luigi, nato a Napoli il 16 agosto 1927;
Patelli Riccardo, nato a Credaro il 19 febbraio 1927;
Pecori Vito, nato a Perdifumo il 14 agosto 1926;
Ripa Rinaldo Enrico, nato a Mercatino Conca il 25 maggio 1935;

Rizzi Donato, nato a Castellana Grotte il 22 luglio 1925;
Russo Rodolfo, nato a Foggia il 3 maggio 1934;
Sciagrà Augusto, nato a Firenze il 26 agosto 1926;
Scuppa Luigi, nato a Cupramontana il 14 aprile 1927;
Serinelli Alfredo, nato a Torchiarolo il 22 febbraio 1930;
Toma Giuseppe, nato a Maglie il 27 settembre 1930;
Tortarolo Elio, nato a Torino il 12 giugno 1924;
Tramontana Corrado, nato a Lisciano Niccone il 22 maggio 1920.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 marzo 1978

*Il Ministro*: ANSELMI

(2955)

# UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

**Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata**

Si comunica che con provvedimento 9 marzo 1978, n. 436, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per le seguenti condotte veterinarie resesi vacanti in questa provincia al 30 novembre 1977:

Apiro-Poggio S. Vicino: consorziale;
Fiastra-Acquacanina-Bolognola: consorziale;
Monte S. Martino: condotta unica;
Sarnano: condotta unica.

(2894)

# OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

**Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(1255/S)

# OSPEDALE « S. SALVATORE » DI CORRIDONIA

**Concorso ad un posto di primario di radiologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corridonia (Macerata).

(1256/S)

# OSPEDALE DI TIRANO

**Concorso ad un posto di aiuto pediatra**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tirano (Sondrio).

(1253/S)

# OSPEDALE DI SCHIO

**Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Schio (Vicenza).

(1254/S)

# OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(1265/S)

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(1267/S)

## ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale mauriziano di Torino;

un posto di aiuto di radiologia presso l'ospedale mauriziano di Valenza Po (Alessandria);

due posti di assistente di chirurgia presso l'ospedale mauriziano di Lanzo Torinese (Torino).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente di Torino.

**(1263/S)**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami a tre posti di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale mauriziano di Torino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente di Torino.

**(1264/S)**

## OSPEDALI CIVILE « M. PATERNO' AREZZO » E « G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

**Concorso ad un posto di primario del servizio autonomo di diagnostica precoce dei tumori della sfera genitale femminile.**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio autonomo di diagnostica precoce dei tumori della sfera genitale femminile presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

**(1252/S)**

## SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto della divisione di nefrologia;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto della divisione seconda di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

**(1257/S)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780970)